

n. 1

Il Capitolato disegna un quadro generale secondo cui sono di competenza del Comune gli oneri per il trattamento dei rifiuti presso gli impianti ad eccezione di quelli conferiti ai Consorzi di filiera del CONAI, la cui competenza è del gestore. Inoltre, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, i costi relativi all'addizionale del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica sono addebitati al gestore.

L'art. 6 del Capitolato, infatti, circa gli oneri del conferimento dei rifiuti, prevede: **“restano a carico del Comune** gli oneri per lo smaltimento o trattamento dei rifiuti (organico ed indifferenziato) che dovranno essere conferiti al Consorzio denominato Civeta nonché **i costi per il trattamento/recupero delle tipologie di rifiuto che non sono ricomprese né tra quelle conferite al Consorzio Civeta né tra quelle conferite ai Consorzi di filiera.”**

Si chiede, quindi, se è corretta l'interpretazione secondo cui:

- per le tipologie di rifiuto comunque conferibili al Civeta, quali pile esauste, farmaci scaduti, raee, rifiuti biodegradabili (verde), pneumatici, eccetera, il costo di trattamento è a carico del Comune;
- il trasporto delle tipologie di rifiuto **non ricomprese né tra quelle conferite al Consorzio Civeta né tra quelle conferite ai Consorzi di filiera** è a carico del Comune.

❖ R. Si conferma che l'interpretazione esposta è corretta.

n. 2

Nello **Schema di contratto**, allegato all'Avviso Pubblico, sono riportate clausole in contraddizione al Capitolato. All'art. 5 c. 2 dello Schema di contratto, infatti, è previsto: **restano a carico del Comune di Vasto tutti i costi relativi a smaltimento, trattamento, conferimento dei rifiuti, avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti.** Questo non è in linea con l'ultima frase dell'art. 6 del Capitolato, secondo cui, invece, **“Il corrispettivo dovuto alle piattaforme per il recupero del materiale da conferire ai Consorzi di filiera è a carico del gestore.”**

All'art. 5 c. 3 dello **Schema di contratto** è prevista la competenza del Comune di Vasto circa i corrispettivi di valorizzazione erogati dai vari consorzi di filiera. Questo non è in linea con l'art. 6 quarto capoverso del Capitolato, secondo cui **“il Comune di Vasto delega al gestore del servizio la stipula delle convenzioni con i Consorzi di filiera nonché l'incasso dei correlati introiti.”**

❖ R. Si conferma che i commi 2 e 3 dell'art. 5 dello Schema di contratto contengono un **refuso che sarà corretto in fase di sottoscrizione, in coerenza con il Capitolato**

n. 3

L'articolato del Capitolato, in linea generale, suddivide le attività di servizio (fornitura contenitori, raccolta, carico, trasporto, rendicontazione, etc.) a carico del gestore, dall'onere dello smaltimento, a carico del Comune. Letti gli articoli 19 e 21.2, in cui si prevede che rifiuti quali quelli cimiteriali e le carogne di animali devono essere "trasportati e smaltiti", è corretta l'interpretazione secondo cui l'onere della raccolta e del trasporto è a carico del gestore mentre l'onere dello smaltimento presso gli impianti è carico del Comune?

❖ **R.** *L'interpretazione non è corretta in quanto per i rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni i costi di raccolta, trasporto e smaltimento sono a carico del gestore del cimitero che verrà individuato a seguito di apposita procedura di gara. Per quanto concerne le carogne i costi di recupero e smaltimento sono a carico del gestore come si evince chiaramente dall'art.21.2 secondo periodo del capitolato.*

n. 4

L'art. 21.3 del Capitolato prevede la gestione del Centro Comunale di Raccolta e del Centro del Riuso "**non appena messi in esercizio**". È noto come tali strutture non ancora siano presenti presso il Comune di Vasto. Si chiede di chiarire, dunque, se vi è una data certa per la messa in esercizio di tali presidi e se, dal momento della gestione da parte del Gestore vi è un corrispettivo aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale riportato all'art. 6.

❖ **R.** *Per la messa in esercizio del centro di raccolta e del centro del riuso, in considerazione dello stato dell'iter procedurale, si può ipotizzare quale data di messa in esercizio, la fine del 2019. Si precisa, altresì, che il canone resterà invariato.*

n. 5

L'art. 17 del Capitolato, ultimo capoverso, prevede, con la stessa frequenza prevista per lo spazzamento, la pulizia delle **aree verdi attrezzate** con conseguente vuotatura di cestini e rimozione rifiuti da manto erboso, vialetti e fontane.

Al fine di conoscere con precisione gli obblighi contrattuali è necessario definire meglio le "**aree verdi attrezzate**".

- ❖ **R.** *Si chiarisce che devono intendersi aree verdi attrezzate quelle aree di proprietà pubbliche aperte quali villette e giardini pubblici nelle quali sono presenti alberature e/o manti erbosi anche parziali. Sono comprese le rotonde e spartitraffico non sponsorizzate. E' esclusa la villa comunale di piazza Marconi, così come sono escluse le aree verdi chiuse e recintate (es. area verde di una scuola materna).*

n. 6

Circa la pulizia dell'arenile prevista all'art. 20 del Capitolato, si chiede di chiarire se il Comune, ai sensi delle circolari della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, predisporrà un'area di deposito temporaneo delle alghe.

- ❖ **R.** *Si chiarisce che il Comune valuterà la possibilità di autorizzare un'area di deposito temporaneo in conformità alle circolari del Servizio Rifiuti regionale.*

n. 7

All'art. 12 del Capitolato è prevista la fornitura alle utenze del cassonetto azzurro per il conferimento di plastica e metalli, abbinata al sacco azzurro. Le due attrezzature normalmente non sono abbinate. La fornitura del sacco a perdere, infatti, consente di avere, per ciascun condominio o esercizio commerciale un contenitore rigido in meno, così da evitare i noti problemi di spazio e eventuale occupazione permanente di suolo pubblico. Ad oggi il cassonetto azzurro non è previsto se non eccezionalmente per grandi utenze. Si chiede se sarà facoltà del gestore valutare singolarmente i singoli casi di condomini e/o esercizi commerciali ai quali fornire detto cassonetto.

- ❖ **R.** *Si conferma che il gestore valuterà i casi, a propria discrezione, in cui è utile l'uso del cassonetto per la plastica.*

n. 8

L'art. 12 del Capitolato espone sia la tipologia di rifiuto "plastica-metalli" che quella "vetro-alluminio". Si chiede di confermare che l'alluminio dovrà essere raccolto con la plastica.

- ❖ **R.** *Si conferma che l'alluminio dovrà essere raccolto con la plastica. La dicitura "vetro-alluminio" è un rifiuto.*

n. 9

L'art. 21.1 del Capitolato pone in capo al gestore n. 52 interventi annui di rimozione di discariche abusive permanenti della consistenza minima di 5 mc. Affinché tale servizio sia determinato, o almeno determinabile, dal punto di vista delle risorse da impiegare e degli obblighi contrattuali, occorre definire anche un volume massimo per ciascun intervento.

- ❖ **R.** *Si chiarisce che nel capitolato non è prevista alcuna limitazione massima e non è consentito in questa sede operare le modifiche richieste.*

n. 10

L'art. 6 dell'Avviso Pubblico prevede, quale requisito di partecipazione, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione riportate nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016. Il testo riportato nell'Avviso non coincide con il testo del citato d. lgs. 50/2016 (es: "triennio antecedente" anziché "anno antecedente", reati elencati art. 80 c. 1 lett. a), b), c)... anziché reati elencati art. 80 c. 1 lett. a), b), b-bis), c)...).

Anche l'allegato all'Avviso "istanza di partecipazione" riporta dichiarazioni non esattamente conformi alla vigente formulazione dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Si chiede, dunque, di chiarire.

- ❖ **R.** *L'avviso pubblico e l'istanza di partecipazione sono etero integrate dalle disposizioni normative vigenti.*